

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4365

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Presentata il 21 novembre 1989

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di una riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura nasce dalla esigenza di attenuare il peso degli apparati elettorali che si realizza attraverso le correnti ed i gruppi organizzati in magistratura, nonché dall'esigenza di dare una risposta alla preoccupazione di una cosiddetta « politicizzazione » dei giudici che di fatto limita l'autonomia del corpo elettorale.

L'attuale sistema è caratterizzato da un collegio unico nazionale, nel quale i magistrati eleggono i propri rappresentanti con il sistema delle liste contrapposte secondo il criterio proporzionale nell'attribuzione dei seggi, esprimendo fino ad un massimo di dieci preferenze (due per le funzioni di legittimità ed otto per le funzioni di merito).

Tale sistema se, da una parte, attraverso il criterio proporzionale, garantisce la rappresentanza delle minoranze, che

pure meritano tutela nell'ambito del pluralismo ideale che esiste in magistratura, dall'altra è avvertito come causa di degenerazione delle correnti, con riflessi negativi sull'organo di governo autonomo dei giudici, dove si registrano con sempre maggiore frequenza forti contrapposizioni fra gruppi associativi.

L'attività istituzionale del Consiglio ha risentito enormemente di tali contrapposizioni, e si è in tal senso favorita l'immagine di un organo condizionato, oltre che dai partiti, anche dalle diverse componenti associative.

Il collegio unico nazionale, che caratterizza l'attuale sistema, contribuisce in modo rilevante al fenomeno di degenerazione delle correnti, in quanto favorisce la mediazione degli apparati di corrente, risultando difficile la conoscenza diretta dei candidati da parte degli elettori.

Il collegio unico nazionale, inoltre, determina una iniqua distribuzione territo-

riale degli eletti, favorendo la prevalenza di alcune zone dove più forti sono gli apparati.

La presente proposta, pertanto, si fa carico di garantire la rappresentanza delle diverse componenti ideali e culturali della magistratura, con la conservazione del criterio proporzionale.

Si fa, altresì, carico della duplice esigenza di alleggerire il peso degli apparati di corrente e di consentire una rappresentanza distribuita in modo più equo sul territorio nazionale.

A tal fine, appare adeguata l'istituzione di cinque collegi, uno presso la Corte di cassazione, comprendente i magistrati esercenti funzioni di legittimità, ed altri quattro, raggruppando i distretti di Corte d'appello per i magistrati di merito con divisione del territorio nazionale analoga a quella già esistente prima del-

l'introduzione del sistema del collegio unico nazionale.

La elezione di due candidati nel collegio presso la Corte di cassazione comporta la possibilità di esprimere il voto a favore di un solo candidato.

E ciò sia in considerazione dell'esigua consistenza numerica del corpo elettorale di siffatto collegio; sia al fine di rendere più pregnante il rapporto di stima e di fiducia fra elettore e candidato.

Nei collegi territoriali, invece, in considerazione della più ampia platea elettorale, è possibile attuare il risultato proporzionale, attraverso la votazione per liste contrapposte e con l'attribuzione dei seggi (quattro o cinque per collegio, secondo il numero degli aventi diritto al voto) con il metodo di Hondt. In tali collegi le liste devono essere presentate da almeno cento elettori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito ».

ART. 2.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Elezione dei componenti magistrati*). — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in quattro collegi territoriali di magistrati di merito costituiti come nella tabella allegata alla presente legge.

2. I magistrati che esercitino funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura nel collegio centrale e, qualora non siano candidati nel collegio centrale, nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto di Roma.

3. I magistrati che esercitino funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nei collegi territoriali ».

2. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, è allegata la tabella A di cui alla presente legge.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 25-bis. — (*Voti e presentazione delle liste*). — 1. Concorrono alle elezioni nel collegio centrale i candidati presentati da almeno cinquanta elettori.

2. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste dei candidati presentate da almeno cento elettori del medesimo collegio.

3. Ciascuna lista presentata nel collegio territoriale non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio stesso.

4. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

5. Ciascun elettore non può presentare più di un candidato.

6. I presentatori non sono eleggibili.

7. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

8. Il voto si esprime:

a) per il collegio centrale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

b) per il collegio territoriale con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza, in numero non superiore a due, nell'ambito della lista votata ».

ART. 4.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (*Assegnazione dei seggi*). — 1. L'Ufficio elettorale centrale provvede anzitutto ad assegnare i seggi riservati al collegio centrale presso la Corte di cassazione, attribuendoli ai magistrati che hanno conseguito la prima e la seconda

cifra elettorale, determinata in base al numero dei voti validi attribuiti.

2. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

3. Procede quindi:

a) a determinare, per ciascun collegio, la cifra elettorale di ciascuna lista, computando tutti i voti conseguiti da ogni lista nei diversi distretti;

b) a determinare, per ciascun candidato, la cifra individuale, computando le preferenze ottenute;

c) ad assegnare i seggi, per ciascun collegio, dividendo la cifra elettorale di ogni lista per ciascun collegio progressivamente per 1, per 2, per 3 e così via, sino a raggiungere, per ogni lista, un numero di quozienti pari al numero dei seggi attribuiti a ciascun collegio; disponendo quindi in un unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste e segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; attribuendo, infine, i seggi ai primi quozienti della graduatoria così formata, per ciascun collegio;

d) a dichiarare eletti, per ciascun collegio, i candidati che, nell'ambito di ogni lista, abbiano conseguito le maggiori cifre individuali.

4. I collegi territoriali, di cui alla tabella allegata si suddividono in: Nord - Centro - Roma ed Isole - Sud ».

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 2)

Numero del collegio	DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO COMPRESI IN CIASCUN COLLEGIO	Capoluogo del collegio
1	{ Genova Torino Milano Brescia }	Milano
2	{ Venezia Trento Trieste Bologna Firenze Ancona L'Aquila Perugia }	Bologna
3	{ Roma Palermo Messina Catania Caltanissetta Cagliari }	Roma
4	{ Napoli Bari Lecce Potenza Catanzaro }	Napoli